

AnalisiBanka



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Prot.0693986/14 del 15/09/2014

BANCA D'ITALIA
via Nazionale 91
00184 ROMA



Servizio Regolamentazione e Analisi
macroprudenziale
Divisione Regolamentazione II
servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it

11 Settembre 2014

Consultazione Banca d'Italia del 14-7-2014: "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari"

Principali argomenti sottoposti a commento:

A) Autorizzazione all'attività di concessione dei finanziamenti TUB 106

Si condivide l'impostazione generale proposta, specie con riferimento alla disciplina della decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Sebbene proposta in un'ottica di "proporzionalità", si reputa doveroso **non** contemplare tra le forme giuridiche previste, quella della **società a responsabilità limitata** in quanto potrebbe non rivelarsi sufficientemente adeguata nello svolgere un'attività di concessione di finanziamenti in forma 'vigilata'.

Pur ritenendo utile prevedere l'utilizzo da parte degli intermediari finanziari della **forma societaria cooperativa**, questa potrebbe essere preferita semplicemente per la presenza di una soglia di capitale più contenuta (1,2 milioni in luogo di 2 milioni), generando potenziali casi di "falso mutualismo", disattendendo quindi lo spirito della norma che intende nel concreto sviluppare la mutualità prevalente.

B) Assetti Proprietari, partecipazioni qualificate

Si condivide l'impostazione generale proposta.

Le disposizioni relative alle **partecipazioni qualificate** (detenute anche in maniera indiretta) negli intermediari finanziari appaiono positivamente declinate nell'intento di valutare opportunamente la reputazione e la solidità finanziaria del potenziale acquirente, come degli attuali titolari delle partecipazioni nel capitale.

C) Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Si condivide parzialmente l'impostazione generale proposta.

C1. Specie nei confronti degli stakeholders esterni all'azienda **non** appare assolutamente opportuno assegnare alla **figura del Presidente** - neppure per gli "intermediari minori" - contemporaneamente un ruolo di "supervisione" ed anche un ruolo esecutivo o gestionale. Tale fenomeno potrebbe generare comportamenti di eccessiva concentrazione di poteri, oltre che una poco efficiente organizzazione aziendale pur nel rispetto dei limiti alle deleghe (operative o di controllo).

AnalisiBanka

C2. Risulta appropriato il nuovo schema che prevede una diversa articolazione delle **funzioni di controllo**, in particolare nei confronti degli "intermediari minori". Si rammenta peraltro come poco numerose risultano ancora essere le figure professionali, all'interno degli attuali organici degli intermediari ex art. 106, che possono ricoprire con efficienza i "ruoli di controllo" in soggetti vigilati. Questo fenomeno potrà delineare contesti organizzativi con "presidi" non sufficientemente adeguati.

C3. Si approva la necessità di assegnare un carattere "istitutivo" ed autonomo alle regole del processo di gestione e controllo della **"rete distributiva composta da operatori terzi"**. Oltre alla necessità di verificare le soluzioni organizzative ed i relativi rischi dell'attività distributiva, è doveroso misurare anche i benefici (redditività) generati dall'assegnazione della distribuzione di prodotti di finanziamento a terzi. Valida anche la previsione di una figura ad hoc che si possa occupare di presidiare l'intero processo distributivo.

Non si condivide la possibilità di effettuare l'attività in **"sub-distribuzione"**, in quanto si verrebbe a manifestare una filiera distributiva ed operativa eccessivamente lunga, con potenziali ricadute in termini di rischiosità aggiuntiva.

C4. Si approva la metodologia adottata per regolamentare l'**esternalizzazione delle funzioni aziendali nell'ambito del gruppo dell'intermediario finanziario**

C5. Si conferma la necessità di introdurre specifici presidi organizzativi per gli intermediari finanziari che nell'ambito della gestione delle **operazioni di cartolarizzazione assumono il ruolo di servicer**, mediante l'applicazione della legge n.130/1999.

D) Disciplina prudenziale

Si condivide l'impostazione generale proposta.

Appare logico applicare anche agli intermediari finanziari un regime prudenziale conforme a quello applicato alle banche. Si è opportunamente applicato il "principio di proporzionalità" rendendo al momento non obbligatori alcuni istituti previsti da **"Basilea 3"** (ad esempio: riserva di conservazione del capitale, riserva anticiclica, liquidità e leva finanziaria). **Non si condivide assolutamente** non evidenziare una data, sebbene in termini solamente potenziali, dalla quale le citate materie derivanti dal CRR.IV potranno trovare applicazione. Tale carenza genererebbe una forte incertezza negli intermediari che non riuscirebbero a misurare gli oneri attuali e futuri per "rimanere sul mercato".

AnalisiBanka

E) Altri intermediari

Si condivide l'impostazione generale proposta.

Vista la delicatezza dell'attività svolta e le ricadute nell'ambito delle "verifiche di riciclaggio" nostro avviso tutte le **fiduciarie** - non sottoposte a controllo da parte banca o intermediario finanziario - debbano obbligatoriamente iscriversi all'apposita sezione separata del TUB 106 con una dotazione minima di capitale di 1 milione di euro.

Non si propone alcuna osservazione in relazione alla tematica delle **Agenzie di prestito su pegno**.


Osservazioni aggiuntive:

1. A seguito dell'introduzione di una "vigilanza equivalente" di tipo bancario, si auspica quanto prima che anche gli "intermediari finanziari" vigilati possano accedere alle forme di rifinanziamento presso la BCE, prescindendo dall'appartenenza ad un gruppo bancario.


2. Anche nell'ambito degli intermediari finanziari l'adozione di una tecnica normativa che fa ampio ricorso alla tecnica del rinvio (come nel caso del CRR) risulta spesso di non immediata lettura. Pertanto in questo modo viene meno anche la "funzione divulgativa".

3. Si vuole segnalare la necessità di agevolare il rapporto tra le banche e gli intermediari finanziari con previsioni normative ad hoc, che permettano di generare una maggiore flessibilità nella concessione di linee di credito ai nuovi soggetti ex art.106. Le banche come gli intermediari finanziari potrebbero beneficiare della conoscenza dell'altrui clientela, limitando il rischio di un ulteriore credit crunch specie per quei soggetti appartenenti a particolari segmenti di mercato come: newco, start-up, attività stagionali.

Ferfaglia Marco
Piazza della Vittoria 27
20014 Nerviano Mi



Bramato Roberto
via Riccardo Bianchi 3
00149 Roma



phone 338.2501481 - analisibanka@analisibanka.it - web analisibanka.it -